

REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttivi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁴⁾, determina gli importi correttivi fra le qualità di riso offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata;

considerando che il riso a grani lunghi in provenienza dall'America del Sud fa l'oggetto, da qualche tempo, di offerte sul mercato mondiale e che detta varietà non è menzionata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare un importo correttore anche per tale qualità offerta tenendo conto, da un lato, della qualità tipo

comunitaria e, dall'altro, dei divari di prezzo e delle differenze di caratteristiche fra detta qualità e quelle elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1613/71 al n. 12 la qualità « USA Long grain » è sostituita da « USA, Argentina, Uruguay Long grain ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.